

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI

(Art. 3, comma 56, della Legge 244/2007)

ART. 1 – CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, ai sensi degli artt. 48, comma 3 - 89 e 110, comma 6, del T.U. n. 267/2000 e s.m.i., ai sensi del art. 7, commi 6, 6bis e 6 ter, del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i., nonché ai sensi dell’art. 3, comma 56, della Legge 244/2006, disciplina l’affidamento a soggetti esterni all’Amministrazione di incarichi di collaborazione, di consulenza, di studio e di ricerca.

ART. 2 - PROGRAMMA ANNUALE

1. Il Consiglio comunale approva, ogni anno, il programma degli incarichi di cui al precedente art. 1, comma 1 , affidabili nel corso dell’esercizio di riferimento e nei due esercizi successivi.
2. La delibera consiliare di approvazione del programma indicato al comma precedente, costituisce allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 172 del T.U. n. 267/2000 e s.m.i. e deve trovare riscontro nel bilancio preventivo annuale, nella relazione revisionale e programmatica e nel bilancio pluriennale secondo le disposizioni degli articoli 165, comma 7 – 170, comma 3 e 171, comma 3, del citato T.U. n. 267/2000 e s.m.i.

ART. 3 - LIMITI DI SPESA

1. Il regolamento di cui al precedente art. 1 , indica la spesa massima annuale sostenibile per gli incarichi ivi indicati. La spesa massima è calcolata nella misura del 15% della spesa di personale iscritta in bilancio e definita secondo l’art. 1, comma 198, della Legge 296/2006.
2. Il superamento del limite di spesa ammissibile è consentito solo per esigenze straordinarie ed imprevedibili e previa modifica del programma di cui la precedente art. 2. Per incarichi urgenti e per i quali è ammesso l’affidamento diretto ai sensi del successivo art. 4, comma 3, la modifica del Programma può avvenire anche in via cumulativa.

ART. 4 - PREDURE DI AFFIDAMENTO

1. Gli incarichi vengono conferiti dal dirigente competente o dal rappresentante del servizio interessato all’incarico, previa certificazione del medesimo di carenza della necessaria professionalità, nell’ambito del servizio medesimo.
2. I provvedimenti di incarico devono indicare i requisiti di professionalità posseduti dal soggetto proposto per l’incarico, secondo le disposizioni di legge.
3. Gli incarichi di importo superiore a € 206.000,00 al netto di Iva, devono essere affidati previa gara di rilevanza comunitaria; quelli compresi tra € 20.000,00 , al netto di Iva e € 206.000,00, al netto di Iva, previa consultazione di almeno 5 operatori; per incarichi inferiori a € 20.000,00, al netto di Iva, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile di cui al precedente comma 1.
4. Sono inoltre richiesti i requisiti di idoneità morale, di capacità tecnica professionale ed economico finanziaria, in relazione all’importo di affidamento.

ART. 5 - PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi di cui al precedente art. 1, comma 1, devono essere pubblicati all'Albo pretorio, sul sito web, nonché inseriti in una banca dati accessibile al pubblico.

ART. 6 - ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento:
 - a) Le progettazioni e le attività ad esse connesse, relative a lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D. Lgs 163/2006, come modificato dal D. Lgs 113/2007, secondo la disposizione contenuta all'art. 1, comma 42 della Legge n. 311/2004;
 - b) Le prestazioni di servizi obbligatori per legge, in mancanza di uffici a ciò deputati;
 - c) La rappresentanza in giudizio, in mancanza di ufficio legale interno.

IL SINDACO

IL RESPONSABILE UNICO

(Rag. Carmine Pirisi)